

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n° 81, innanzi a me Dott.ssa Maria Cancellieri, Coordinatrice dell'Area Generale di Coordinamento "*Affari Generali della Giunta Regionale della Campania*", nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n° 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827, in virtù del combinato disposto delle delibere di Giunta Regionale nn. _____ del _____, si sono costituiti:

1) la **Regione Campania**, C.F. 80011990639, di seguito denominata *Regione*, nella persona del Dirigente regionale Avv. Marco Merola, nato a Napoli il 08 dicembre 1954, Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla Via S. Lucia n° 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di delibera di Giunta Regionale n° 2119 del 31/12/2008 e del decreto del Coordinatore dell'A.G.C. "*Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo*" n. __ del __/__/2011;

2) la Società **IGEAM s.r.l.**, C.F. 03747000580, nella persona del legale rappresentante dott. Giuseppe Piccinini, nato a Ravenna il 22/07/1943, C.F. PCCGPP43L22H199Q, residente in Roma, alla via Cassia n. 1712, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Roma, alla Via della Maglianella n. 65/T, in qualità di capogruppo-mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, di seguito denominato *R.T.I.*, costituito dalla medesima società IGEAM s.r.l., dalla società **SISMA s.r.l.** (mandante), con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Principe Amedeo n. 81, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04253591210, iscritta alla CCIAA di Napoli con n. REA 681260, dalla società **CODIME S.p.A.**, con sede legale in Napoli, alla Via Priv. D. Giustino 9/a, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07350550633, iscritta alla CCIAA di Napoli con n. REA 608975 e dalla società **ARTEMIDE s.r.l.**, con sede legale in Caserta, al Corso Trieste n. 146, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n. 02987910615, iscritta alla CCIAA di Caserta con n. REA 210570;

verificato che la Società capogruppo-mandataria è stata costituita per atto pubblico dal Notaio avv. _____, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di _____, redatto in data _____, Rep. _____;

verificata la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. di Roma del 19/04/2011, nella cui sezione ordinaria del Registro delle Imprese la Società capogruppo-mandataria risulta iscritta con codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese 03747000580 e n°R.E.A. 450310;

verificata la regolarità delle certificazioni della C.C.I.A.A. di Napoli del 21/07/2011 e del 04/07/2011 relative, rispettivamente, alle società Sisma s.r.l. e Codime S.p.A.;

verificata la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. di Caserta del 02/08/2011 relativa alla società Artemide s.r.l.;

constatato che dette certificazioni sono integrate dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n° 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965 n° 575 e succ. modifiche ed integrazioni;

verificato l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, di cui alla scrittura privata autenticata del __/__/2011, dal quale risulta il conferimento del mandato collettivo speciale con

rappresentanza da parte delle società SISMA s.r.l., CODIME S.p.A. e ARTEMIDE s.r.l. in favore del legale rappresentante della società IGEAM s.r.l.;

verificato, inoltre, che la *Regione* ha prodotto all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con note del 12.09.2011, le necessarie richieste di informazioni antimafia;

letta la dichiarazione dell'Ufficio del Datore di Lavoro, resa con Decreto Dirigenziale n. ____ del _____, secondo la quale trattasi di servizio essenziale che non consente soluzione di continuità, anche prima della trasmissione delle informazioni di cui al punto precedente, la Società capogruppo-mandataria del *R.T.I.*, stante il disposto dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.P.R. 3/6/1998 n° 252, data la dichiarata urgenza, è comunque ammessa alla firma del presente contratto consapevole che, nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applicheranno le previsioni dell'articolo 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163;

vista la polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali stipulata dal *R.T.I.* con _____ in data ____/____/2011 ai sensi dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto;

vista la cauzione definitiva prestata, ai sensi dell'articolo 54, comma 6 della L.R. n. 3/2007, dal *R.T.I.*, i cui estremi sono riportati nel successivo articolo 12.

Dopo tali verifiche effettuate da me Ufficiale Rogante, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che, con Decreto Dirigenziale n°177 del 27/12/2010, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha provveduto all'approvazione del Bando e del Capitolato speciale d'appalto per la gara relativa all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti della Giunta regionale della Campania;
- che, con Decreto Dirigenziale n° 30 del 20/04/2011, il citato Ufficio ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative al suddetto affidamento;
- che, con Decreto Dirigenziale n° 69 del 29/07/2011, la Stazione Appaltante ha preso atto dei lavori della Commissione;
- che, con D.D. n. 81 del 07/09/2011, la Stazione Appaltante ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del Servizio di Sorveglianza Sanitaria al *R.T.I.* IGEAM s.r.l., SISMA s.r.l., CODIME S.p.A., ARTEMIDE s.r.l.;
- che l'onere derivante dal presente contratto graverà sul capitolo 226 della U.P.B. 6.23.104, sulla base dell'impegno di spesa assunto dall'Ufficio del Datore di Lavoro con Decreto Dirigenziale n° 173 del 23/12/2010;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

RICHIAMO DELLE PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano, sotto la loro responsabilità, la narrativa che precede quale patto integrante e sostanziale del presente atto nonché la documentazione ivi elencata, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti che, per espressa richiesta degli stessi, non viene acclusa al presente contratto.

ART. 2

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La *Regione* affida al *R.T.I.*, che accetta, il servizio avente ad oggetto l'attività di sorveglianza sanitaria, che comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del medico competente. Sono quindi comprese nell'appalto le

attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità.

Le prestazioni riguarderanno i dipendenti, attualmente in n.ro di 5970 lavoratori, in servizio presso Uffici e/o strutture della Giunta regionale della Campania, che svolgono una o più delle seguenti mansioni, con conseguente esposizione ad un rischio professionale:

1. Addetto Controllo Cantieri
2. Addetto Forestale
3. Addetto Fotocopie
4. Addetto Gestione Emergenze
5. Addetto Incremento Ippico
6. Addetto Laboratorio
7. Addetto Radiazioni Ionizzanti
8. Addetto Sala Radio Protezione Civile
9. Archivista
10. Autista
11. Centralinista Telefonico
12. Classificatore Carcasse Bovine
13. Collaudatore Agricolo
14. Ispettore Fitosanitario
15. Istruttore di Vigilanza A.I.B. (Addetto Incendi Boschivi)
16. Monitoraggio Afidi
17. Movimentazione Manuale Carichi
18. Operatore Fitosanitario
19. Rischio VDT
20. Tecnico Agricolo
21. Vivaista Specializzato

Dei predetti 5970 dipendenti, n. 2768 sono esposti esclusivamente al rischio VDT, mentre circa n. 1100 sono interessati dal protocollo di vaccinazione antitetanica.

Sono, pertanto, comprese nell'appalto le seguenti prestazioni, da assicurare al persone con mansioni a rischio assegnate dalla Giunta Regionale della Campania:

- a) Effettuazione delle visite mediche previste dall'articolo 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 con relativo giudizio di idoneità riportante tutte le informazioni sugli esiti degli accertamenti;
- b) Visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 12, Legge n. 53/2000);
- c) Predisposizione della rilevazione dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs n. 81/2008) e partecipazione a dette riunioni;
- d) Collaborazione per informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- e) Collaborazione per una eventuale nuova organizzazione del Servizio di Pronto Soccorso;
- f) Sopralluoghi negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- g) Consulenza, assistenza e collaborazione alla valutazione rischi ed alla elaborazione del documento di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, anche in riferimento ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- h) Assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;

- i) Predisposizione dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, etc;
- j) Visita medica preventiva completa di esame anamnestico e clinico e visite periodiche;
- k) Istruzione cartelle sanitarie o di rischio su base informatica.
- l) Indagine ergoftalmologica per gli addetti ad apparecchiature con videotermini.

Sono inoltre compresi nell'appalto le seguenti visite ed esami, ove richiesti dal medico competente e/o previsti nei protocolli di sorveglianza:

- m) visita specialistica cardiologica;
- n) visita specialistica ortopedica;
- o) visita specialistica oculistica;
- p) visita specialistica psicologica;
- q) spirometria;
- r) elettrocardiogramma
- s) Rx torace,
- t) Rx colonna;
- u) esami ematochimici (glicemia, emocromo completo, creatinenemia, azotemia, reuma test), GOT, GPT, YGT, Protidogramma+Elettroforesi e/o ulteriori altri esami stimati necessari dal medico competente;
- v) esami tossicologici mirati per esposizione a rischio chimico;
- w) esami tossicologici finalizzati all'accertamento della tossicodipendenza e della alcolodipendenza praticati a tutti i dipendenti con la qualifica di autista o ai quali sia stata attribuita, anche in modo non esclusivo, la mansione di autorizzato alla guida.
- z) attività di vaccinazione, laddove previste.

Sono infine comprese tutte le altre prestazioni rientranti nei compiti del medico competente e nella materia della Sorveglianza Sanitaria previste dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio o da questa introdotte nel periodo di validità dello stesso.

ART. 3 CORRISPETTIVO

La *Regione*, per le attività oggetto del presente contratto, si obbliga a corrispondere al *R.T.I.* la somma di € 330.000/00 (euro trecentotrentamila/00), esente da IVA ai sensi dell'art.10 n.18 del D.P.R. n.633 del 1972, come modificato dall'art.14 della L.n. 537 del 1993.

Il suddetto importo copre tutte le prestazioni e gli oneri a carico del *R.T.I.* previsti dal presente contratto per il periodo di durata dell'appalto. La procedura di affidamento del servizio è identificata dal numero C.I.G. **06844233B9**, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 4 OBBLIGATORIETA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO – DURATA

Il contratto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto..

La *Regione* si riserva di aggiudicare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs.163/2006, e art 38 della legge regionale n.3 del 28/2/2007, per un importo massimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

ART. 5

ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Fanno carico al *R.T.I.* tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

ART. 6

MODALITA' D'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il *R.T.I.* si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e i termini indicati nel contratto stesso, pena la risoluzione del contratto.

Le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli componenti il *R.T.I.* sono le seguenti:

- IGEAM s.r.l. (capogruppo-mandataria): 30%;
- SISMA s.r.l. (mandante): 25%;
- CODIME S.p.A. (mandante): 25%;
- ARTEMIDE s.r.l. (mandante): 20%.

Per adempiere alle prestazioni di sorveglianza sanitaria di cui al precedente art. 2, il *R.T.I.* mette a disposizione il medico competente coordinatore, cinque medici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e 39 del D.Lgs 81/08, non meno di 2 psicologi, iscritti al relativo albo professionale da almeno 3 anni, per le attività connesse alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 ed almeno 5 infermieri.

Il medico coordinatore curerà l'organizzazione dei medici competenti e degli infermieri e terrà costanti rapporti con il Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania e con il responsabile del servizio amministrativo di sorveglianza sanitaria per l'elaborazione dei protocolli sanitari e per lo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 81/2008.

I medici competenti effettueranno le visite, ciascuno coadiuvato da un infermiere, presso le seguenti unità operative, in funzione della vicinanza territoriale col dipendente regionale interessato dall'attività di sorveglianza sanitaria:

- a) Via _____ - Napoli;
- b) Via Campane n. 30 – Avellino;
- c) Via Napoli n. 110 – Benevento;
- d) Via San Josemaria Escrivà n. 68 – Caserta;
- e) Via San Leonardo n. 120 – Trav. Migliaro – Salerno.

Prevvia intesa con l'Ufficio del Datore di Lavoro, l'attività di sorveglianza sanitaria potrà altresì essere espletata presso le altre unità operative o studi medici o laboratori dislocati nel territorio della Regione Campania indicati nella documentazione prodotta dal *R.T.I.* ai sensi dell'articolo 10, punto 7) del Capitolato Speciale d'Appalto e che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, per richiesta espressa degli stessi, non viene acclusa al presente contratto.

Le suddette strutture dovranno essere munite di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.

Per la città di Napoli ci si avvarrà, inoltre, del presidio medico interno istituito presso la sede della Giunta Regionale di via Santa Lucia n. 81 in Napoli.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria saranno eseguiti, a livello provinciale in relazione alla sede di lavoro dei dipendenti, sulla base di un calendario mensile predisposto dal *R.T.I.*, tenendo conto della periodicità dei singoli accertamenti stabilita dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria ed in funzione della data della precedente visita.

Il *R.T.I.* dovrà provvedere alla convocazione dei dipendenti da sottoporre a visita mediante comunicazione da inoltrare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento,

direttamente ai Dirigenti di Settore della Giunta regionale presso cui risultano incardinati i lavoratori da sottoporre a visita.

I predetti adempimenti potranno essere svolti dal *R.T.I.* anche mediante accessi di proprio personale presso gli Uffici del Datore di Lavoro.

La nota di convocazione, che sarà inviata dal *R.T.I.* ai Dirigenti di Settore, dovrà contenere l'indicazione nominativa dei lavoratori, distinti per ufficio di appartenenza e tipologia di rischio, che s'intendono sottoporre agli accertamenti sanitari, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della visita e dovrà essere validata dall'Ufficio del Datore di Lavoro.

I medici competenti, coadiuvati ciascuno da un infermiere, svolgeranno tutte le prestazioni previste al precedente art. 2 dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

Il medico competente provvederà a consegnare al singolo lavoratore, entro il termine massimo di 15 giorni dalla visita, attraverso il Dirigente di Settore e rispettando la legge sulla tutela della privacy, il giudizio di idoneità e copia della documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti. Nel medesimo termine trasmetterà al Datore di Lavoro l'elenco dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, contenente le indicazioni del giudizio di idoneità e la periodicità dei successivi accertamenti.

La consegna e/o l'invio dei predetti atti dovrà essere sempre effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 e ss. mm. ii. per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Il medico coordinatore assicurerà la propria presenza presso l'Ufficio del Datore di Lavoro o presso altre sedi della Giunta Regionale della Campania almeno due volte a settimana, con i medesimi orari su indicati, per gli adempimenti correlati al proprio ruolo.

Il *R.T.I.* si impegna a custodire le cartelle sanitarie e dei rischi nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione regionale ovvero in locali messi a disposizione dallo stesso aggiudicatario, assicurando comunque il rispetto delle disposizioni previste dal precitato D.Lgs. 196/2003.

Per le attività oggetto del presente contratto, il *R.T.I.* sosterrà i costi di funzionamento anche dei locali del Presidio interno alla sede di via Santa Lucia n. 81, fornendo gli arredi, le attrezzature, i macchinari nonché i materiali sanitari e farmacologici di consumo necessari allo svolgimento del servizio. Il *R.T.I.* assicura la presenza, presso il Presidio di Via Santa Lucia, di almeno una unità di personale amministrativo, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente contratto, nei giorni e negli orari previsti per i medici competenti.

Il *R.T.I.* riconosce al Datore di lavoro della Giunta regionale della Campania la facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione del personale medico, paramedico o amministrativo, rivelatosi non idoneo alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le modalità di esecuzione e la tempestività delle prestazioni, non espressamente disciplinate nel presente articolo, saranno oggetto di un protocollo predisposto di concerto tra il medico competente e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

ART. 7

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Prima dell'avvio delle attività il medico competente coordinatore dovrà approntare il protocollo di visita in funzione delle diverse esposizioni a rischio.

Il *R.T.I.*, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, utilizzerà esclusivamente il personale medico e paramedico del quale ha presentato il curriculum. Il personale medico sarà nominato dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008,.

Eventuali sostituzioni saranno ammesse solo con personale di pari qualificazione e dovranno essere espressamente autorizzate dal Datore di Lavoro.

ART. 8

DATI INFORMATIVI E SUPPORTO LOGISTICO

La *Regione* assicura al *R.T.I.* la collaborazione per l'acquisizione dei dati informativi ritenuti necessari per l'attività da espletare.

L'elenco delle mansioni svolte dai lavoratori da assoggettare agli accertamenti sanitari verrà messo a disposizione del medico competente dall'Ufficio del Datore di Lavoro.

ART. 9

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La *Regione*, tramite il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell'Ufficio del Datore di Lavoro, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10

PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui la *Regione* riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali relativamente ai tempi e/o alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l'Ufficio del Datore di Lavoro, per la *Regione*, contesterà per iscritto tali inadempienze ai sensi dell'art. 1456 c.c., diffidando il *R.T.I.* a fornire dettagliate giustificazioni in merito entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di inerzia del *R.T.I.* ovvero qualora le motivazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa alla *Regione*, per il tramite dell'Ufficio del Datore di Lavoro, la facoltà di applicare penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all'1% (uno per cento) sul valore del contratto per ciascuna inadempienza.

Qualora le penali applicate superino complessivamente il 5% del valore del contratto, la *Regione* potrà dichiarare di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La *Regione* potrà detrarre l'importo dei crediti, derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, dall'importo della cauzione di cui al successivo art. 12, ovvero potrà compensare quanto dovuto dal *R.T.I.* con il corrispettivo a questa spettante, detraendo il relativo importo delle fatture relative ai corrispettivi maturati. In ogni caso, la *Regione* potrà operare dette detrazioni o compensazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché potrà compensare il credito con quanto dovuto al *R.T.I.* a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto della *Regione* di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il presente contratto potrà essere risolto *ipso iure*, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, negli ulteriori seguenti casi:

1. qualora il *R.T.I.* ceda a terzi o subappalti i servizi affidati;
2. laddove, per qualunque causa, venga meno, in tutto o in parte, la garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 12 ed il *R.T.I.* non provveda alla sua ricostituzione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta della *Regione*;

3. nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del successivo articolo 18;
4. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente contratto siano eseguite senza avvalersi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo le previsioni della legge 13 agosto 2010 n° 136.

La risoluzione del contratto dà diritto alla *Regione* di rivalersi su eventuali crediti del *R.T.I.*, nonché sulla garanzia prestata.

ARTICOLO 11

TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo, nel rispetto del D.M. 18 gennaio 2008, è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della *Regione*. Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dal *R.T.I.* e sarà articolato nel modo seguente:

I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati a seguito di rendicontazioni trimestrali da parte del *R.T.I.*; le fatture saranno ammesse al pagamento solo se saranno corredate dalla firma del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania che attesti l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento;

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato acceso dal *R.T.I.*, presso banche o la società Poste Italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, le cui previsioni tutte in ordine agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari il *R.T.I.* si impegna a rispettare.

Il corrispettivo delle prestazioni di cui al presente contratto è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 n.18 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 14 della L. n. 537 del 1993.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell'appalto. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore della capogruppo-mandataria, restando del tutto estranea, la *Regione*, ai rapporti intercorrenti tra i componenti del Raggruppamento

ARTICOLO 12

GARANZIE

La *Regione* dà atto che il *R.T.I.* ha prestato la cauzione definitiva per € 25.740,00 (euro venticinquemilasettecentoquaranta) pari al 15,60% del corrispettivo ridotto del 50% ai sensi degli articoli 113, comma 1 e 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, mediante polizza fideiussoria n° _____ accesa in data _____ presso _____ con sede in _____.

Tale polizza fideiussoria, destinata a coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, è incondizionata e contiene la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita alla *Regione* entro 15 giorni a semplice richiesta scritta e prevede espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 c.c. nonché alle eccezioni previste dall'art. 1957 cod. civ.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 o per qualsiasi altra causa, il *R.T.I.* dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, al reintegro della medesima, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della *Regione*.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

Il *R.T.I.* s'obbliga ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla *Regione* o comunque relativi al personale regionale sottoposto a visite e/o accertamenti. A tal fine la *Regione* si impegna alla sottoscrizione dell'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania 30/12/2005 n. 2127 ed a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati stessi. La violazione dell'obbligo di segretezza di cui al presente articolo comporta l'annullamento del contratto nonché la responsabilità del *R.T.I.* per eventuali danni provocati, anche nei confronti della *Regione* stessa.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA DI MANLEVA

Il *R.T.I.* si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché quelle previste negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali in materia di lavoro dipendente.

Il *R.T.I.* si obbliga a rispettare tutte le disposizioni previste in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nonché quelle relative alla responsabilità per danno del dipendente.

Il personale impiegato dal *R.T.I.* non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della *Regione*.

Il *R.T.I.* si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed in materia antinfortunistica e, in generale, a tutte le disposizioni normative e pattizie in materia di lavoro.

La *Regione*, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.

Il *R.T.I.* tiene sollevata la *Regione* da qualsiasi responsabilità e/o danno che dovesse eventualmente derivare dall'esecuzione del contratto. Lo stesso, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della *Regione*.

ARTICOLO 15

SICUREZZA, INFORTUNI E DANNI A TERZI

Durante la permanenza nei locali della *Regione*, i collaboratori o prestatori d'opera del *R.T.I.* saranno soggetti alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale regionale.

Il *R.T.I.* assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio ai propri collaboratori e prestatori d'opera. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati dai predetti collaboratori o prestatori d'opera alle persone nonché alle cose sia della *Regione* sia di terzi, per le prestazioni contrattuali rese.

ARTICOLO 16

RECESSO UNILATERALE

La Regione si riserva il diritto di sospendere il servizio e di recedere dal contratto qualora, nel corso di svolgimento del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso, dovrà tenere indenne il *R.T.I.* delle spese sostenute e dei servizi prestati.

L'atto di recesso sarà preceduto da un preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R che le parti riconoscono espressamente come congruo e ragionevole e pienamente sufficiente a far fronte al recesso stesso ed a reperire nuovi impieghi tali da eliminare qualunque danno per mancato guadagno.

ARTICOLO 17

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto espresso divieto al *R.T.I.* di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto. E' fatto altresì divieto al *R.T.I.* di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto ed, in qualsiasi forma, i crediti da esso derivanti, nonché di conferire procure all'incasso, se non con preventiva autorizzazione dalla *Regione*.

ARTICOLO 18

NORME APPLICABILI

Il *R.T.I.* dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli e pubblicato sul BURC 15/10/2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In conformità alla circolare della Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo – prot. 1/35010/Area1/Ter/OSP del 30 settembre 2010 -, esplicativa delle previsioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136, non si applicano le disposizioni previste in tema di tracciabilità finanziaria dall'articolo 2, comma 2, punti h) e i), dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 8, comma 1 clausole 7) e 8) del citato Protocollo. In particolare, il *R.T.I.* dichiara:

- a) *di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);*
- b) *di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;*
- c) *di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto venga stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del*

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

d) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 19 del Regolamento n. 7/2010, emanato dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 58 del 24 marzo 2010, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la *Regione*, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario. I soggetti aggiudicatari dovranno segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del presente contratto.

ARTICOLO 19

FORO COMPETENTE

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Regione Campania, saranno demandate al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Napoli.

ARTICOLO 20

SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di bolli e di registrazione del contratto o comunque connesse allo stesso sono a carico del *R.T.I.*

ARTICOLO 21

RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n. ___ pagine e n. ___ facciate in bollo, di cui ___ interamente occupate e l'ultima soltanto per ___ righe, e viene da me letto ai comparenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.